



ORIGINALE

17507 / 2011

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Risarcimento del danno - nesso di causalità - affidamento del veicolo a persona non abilitata a condurlo - morte del conducente - responsabilità del proprietario

R.G.N. 15679/2009

ha pronunciato la seguente

Cron. 17507

SENTENZA

Rep. Q. I.

sul ricorso 15679-2009 proposto da:

Ud. 23/06/2011

PU

, elettivamente domiciliati in , presso lo studio dell'avvocato ALPA PIERO GUIDO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSTINIANI ANTONIO, GUARNERI ATTILIO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PRENOTAZIONE A DEBITO

Contributo integrativo

foglio notizie

2011

1727

, , considerati
domiciliati "ex lege" in , presso
, rappresentati e difesi
dall'avvocato D'ANGELO VITTORIO, giusta delega in
atti;


- controricorrente-

avverso la sentenza n. 219/2009 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, Sezione 2° Civile, emessa il 04/03/2008,
depositata il 24/02/2009; R.G.N. 533/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito l'Avvocato CAMPISE SERGIO per delega
dell'Avvocato ALPA PIERO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l'accoglimento del 4° motivo del ricorso, rigetto dei
motivi 1-2-3;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Alle 22,15 dl 18.3.1994 il

, nel percorrere un tratto autostradale nei pressi di
alla guida di un autoarticolato del peso complessivo
di oltre trentasette tonnellate, morì a seguito della
uscita di strada del mezzo, che in una curva destrorsa
aveva proseguito la marcia senza svoltare, abbattendo il
guard-rail e precipitando nella sottostante scarpata.

Con sentenza n. 366 dl 2003 il tribunale di Piacenza
rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla vedova
() e dai tre figli ()
() nei confronti di ,
e
della , proprietaria del mezzo,
che era stato affidato dai primi due convenuti al
dipendente benché quegli, in quanto
ultrasessantacinquenne, non avrebbe potuto condurre un
mezzo del peso complessivo eccedente le venti tonnellate ex
art. 115, comma 2, lettera "a" del nuovo codice della
strada approvato con d. l.vo 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenne che l'incidente si fosse verificato per un colpo di
sonno del conducente e che fosse stato per questo
interrotto il nesso causale tra il fatto ascritto ai
convenuti e l'evento mortale. Rigettò anche la domanda
riconvenzionale dei convenuti relativa ai danni subiti dal
mezzo.

2.- La domanda principale è stata invece accolta dalla
corte d'appello di Bologna con sentenza n. 219 del
24.2.2009, che ha condannato solidalmente i convenuti al
pagamento di € 70.000 alla vedova e di € 35.000 a ciascuno

dei tre figli, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Ha rilevato la corte d'appello:

a) che la norma prevedente il divieto di guida di un mezzo di quel peso per chi abbia più di 65 anni "mira a salvaguardare la sicurezza della circolazione e quindi, prima di tutto, la sicurezza degli altri utenti e dello stesso conducente ultrasessantacinquenne. Vi è dunque tra tale norma e un qualsiasi fatto dannoso conseguente a inadeguata condotta di guida un rapporto di diretta funzionalità" (pagina 9 della sentenza);

b) che nessuna colpa poteva ravvisarsi nel comportamento del e che "andava per ciò solo esclusa ogni sua responsabilità per il danno subito dall'autoarticolato" (a pag. 11).

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti, affidandosi a quattro motivi, cui resistono con controricorso i congiunti del .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e 1123 cod. civ., 40 41 cod. pen., 115, secondo comma, del codice della strada, e nel quesito di diritto si chiede che la corte affermi che la violazione dell'ultima disposizione citata da parte dei ricorrenti, consistita nell'affidamento ad un ultraseessantacinquenne di un veicolo del peso complessivo di oltre 37 tonnellate, "non è stata causa efficiente dell'incidente stradale ... non potendosi collegare l'evento dannoso, in rapporto di causa ad effetto, alla

trasgressione della sopra citata norma del codice della strada".

1.1.- Se si potesse o no, posto che in astratto certamente si può, è questione di fatto, non di diritto.

Il quesito di diritto è dunque addirittura inesistente, sicché il motivo è inammissibile per essere del tutto insoddisfatto il requisito di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.

2.- Col secondo motivo sono dedotte violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, nonché omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, sostenendosi che la sentenza non ha dato spiegazioni in ordine alle ragioni per le quali aveva ravvisato nesso causale fra l'affidamento del veicolo ad un ultra sessantacinquenne e l'evento.

2.1.- Il motivo è infondato.

Pacifico essendo che non la violazione di una norma del codice della strada può essere di per sé fonte di responsabilità in sede risarcitoria, ma il comportamento integrante la violazione, purché abbia esplicitato incidenza causale sull'evento dannoso, la corte d'appello ha ritenuto che l'ovvia inadeguatezza della condotta di guida del conducente rendesse palese la sussistenza di nesso causale fra il vietato affidamento della guida ad un ultrasessantacinquenne (sanzionato dall'art. 115, comma 5, del codice della strada dl 1992) e l'evento.

I ricorrenti affidano alla tesi del "colpo di sonno" come causa immediata dell'evento un effetto risolutivo, senza considerare che costituisce un nozione di comune

esperienza (di cui il giudice deve tener conto in quanto integrante una regola di giudizio: Cass. 28 ottobre 2010, n. 22022 e 7 giugno 2011, n. 12408), che il colpo di sonno dipende dalla stanchezza o dall'incapacità di rimanere vigili, la stanchezza dall'abbassamento della soglia di resistenza fisica, che tutte sono agevolate dall'avanzare dell'età e che, dunque, la relazione causale di cui si discute non ne sarebbe comunque esclusa.

Non spiegano, infatti, quale tipo di inadeguatezza di guida avrebbe, a loro avviso, consentito di porre l'evento in relazione causale con l'inosservanza della norma del codice della strada, che certamente è posta - come correttamente osservato dalla corte d'appello - al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e quindi, prima di tutto, la sicurezza degli altri utenti e dello stesso conducente ultrasessantacinquenne.

3.- Il terzo motivo investe la decisione mediante deduzione di violazione e falsa applicazione delle stesse disposizioni, nonché dell'art. 45 cod. pen., chiedendosi che la corte di cassazione affermi che l'affidamento non è stato causa efficiente dell'evento e che esso è invece dipeso da un colpo di sonno del conducente.

3.1.- Il motivo - che concerne un apprezzamento di merito insuscettibile di essere effettuato dalla corte di legittimità - è inammissibile per le stesse ragioni esposte sub 1.1.

4.- Col quarto motivo la sentenza è censurata per difetto di motivazione sulla mancata considerazione, nella determinazione delle somme che i ricorrenti erano stati

condannati a pagare, dell'avvenuta erogazione da parte della _____ di L. 60.000.000, versati ad _____ con assegno n. L/29741069-07, tratto il 25 luglio 1994 sulla Banca Popolare di Cremona.

4.1.- Il motivo è manifestamente fondato.

Alla questione non è fatto alcun cenno in sentenza, benché essa fosse stata esplicitamente posta in sede di precisazione delle conclusioni, come si legge a pag. 4 della sentenza impugnata, dalla quinta alla settima riga.

La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione, ch regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

Roma, 23 giugno 2011

L'estensore



Il presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 AGO. 2011.....
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

